

## Ordinanza concernente i consultori di gravidanza

del 12 dicembre 1983 (Stato 1° gennaio 1984)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 3 della legge federale del 9 ottobre 1981<sup>1</sup> sui consultori di gravidanza,

*ordina:*

### **Art. 1** Organizzazione

<sup>1</sup> I Cantoni organizzano i consultori di gravidanza (qui appresso «consultori») prescritti dalla legge.

<sup>2</sup> Disciplinano il riconoscimento dei consultori esistenti e nuovi, il finanziamento e la sorveglianza dei medesimi. Designano le autorità competenti.

<sup>3</sup> Possono affidare ai consultori anche compiti analoghi a quelli dei centri di consulenza sessuale, matrimoniale e familiare e viceversa.

### **Art. 2** Pubblicazione

<sup>1</sup> I Cantoni pubblicano senza indugio ogni riconoscimento e, alla fine di ogni anno, un elenco dei consultori riconosciuti, indicando l'indirizzo, il numero di telefono, come pure le ore di consultazione.

<sup>2</sup> Comunicano il riconoscimento e l'elenco all' Ufficio federale della sanità pubblica<sup>2</sup> (qui appresso «Ufficio federale»).

<sup>3</sup> L'Ufficio federale pubblica una volta all'anno l'elenco completo dei consultori riconosciuti. Lo spedisce gratuitamente ai consultori, alle autorità cantonali competenti e, a richiesta, ad altri interessati.

### **Art. 3** Informazione delle autorità federali

I Cantoni comunicano inoltre all'Ufficio federale:

- a. le loro disposizioni sui consultori;
- b. ogni rifiuto di riconoscimento;
- c. alla fine di ogni anno, l'organizzazione interna, in particolare la dotazione in personale di ogni consultorio riconosciuto, e un rapporto di attività.

RU **1983** 2005

<sup>1</sup> RS **857.5**

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937).

**Art. 4** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Le pubblicazioni e comunicazioni prescritte nella presente ordinanza saranno fatte per la prima volta alla fine del 1984.

<sup>2</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.